

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CAPRINO VERONESE

Provincia di Verona

Rep. _____/2013

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO

ATTUATIVO RESIDENZIALE IN ZONA "C2C"

DENOMINATO "GIARE"

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____, in _____, avanti a me _____, con l'assistenza dei testimoni noti, idonee e richiesti:

....., _____, nato a (..) il / / e residente in (..), Via n. ...;

....., _____, nato a (..) il / / e residente in (..), Via n. ...;

sono presenti i signori:

ROMANIELLO MARGHERITA, dipendente comunale, nata a (..) il giorno/...../....., domiciliata per la carica in Caprino Veronese, Piazza Roma n. 6, presso la Sede Municipale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non per sé, ma esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio del "COMUNE DI CAPRINO VERONESE", e quindi, per conto e in rappresentanza del "**COMUNE DI CAPRINO VERONESE**" che nel proseguo verrà indicato, per brevità, "Comune", legittimata alla sottoscrizione del presente atto in forza del Decreto del Sindaco prot. int. n. 20915 del 31 dicembre 2013, e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____,

entrambe esecutive e della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio n. __ del _____, documenti che vengono conservati agli atti d'ufficio del Comune di Caprino Veronese;

E

la società "**IMMOBILIARE BOI S.R.L.**", con sede in Caprino Veronese alla Via Alcide de Gasperi n. 4, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. 03317710238, iscrizione al R.E.A. n. 326491, in persona dell'Amministratore Unico PELLEGRINI FAUSTO, imprenditore, nato a Caprino Veronese il 16 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale; è altresì presente il signor PELLEGRINI ADOLFO, macellaio, nato a Caprino Veronese il 2 giugno 1966, residente ivi alla Via Boi n. 261, codice fiscale PLL DLF 66H02 B709I, il quale pure interviene al presente atto in qualità di altro socio della società per prendere atto e ratificare l'operato della stessa e dell'Amministratore;

tutti nella qualità di Ditte proprietarie, che nel prosieguo del presente atto verranno indicati per brevità come Ditta Proponente;

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla continua e contemporanea presenza di entrambi i testimoni suindicati, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale:

PREMETTONO

- che il Comune di Caprino Veronese è dotato di Piano Regolatore Generale la cui Variante Generale è stata approvata con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 3288 del 30.11.2001, n. 2065 del 26.07.2002, n. 3036 del

29.10.2002, da ultimo modificata con ulteriore variante approvata con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2148 del 14.07.2009;

- che il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 06.03.2014, esecutiva, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23/04/2004 n. 11, nonché il Rapporto Ambientale finalizzato alla procedura V.A.S. e la Sintesi non Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/06;

- che la Ditta Proponente, in data 28.07.2014 prot. n. 11820, successivamente da ultimo integrata in data 06.02.2015 prot. 2110, ha presentato all'approvazione del Comune una Variante al Piano Urbanistico Attuativo di tipo Residenziale denominato "Boi", già approvato e collaudato, redatto dall'arch. Andrea Zambotto, con studio professionale in Rivoli Veronese (Vr), via Cà Fontana 4, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona al n. 1833;

- che lo strumento urbanistico generale assoggetta l'utilizzazione delle aree oggetto della presente convenzione alla predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata;

- che la suddetta Variante al Piano Urbanistico Attuativo è stata adottata ed approvata, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2004, rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva, e con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva, e risulta composto dai seguenti elaborati:

a) tav. 1 – Estratto catastale, estratto di PRG, documentazione fotografica, renders

b) tav. 2 – Planimetria, sezioni, dati stereometrici, elaborati planivolumetrici

c) - Relazione tecnica

d) - Computo metrico estimativo

e) - Schema convenzione urbanistica

che le parti dichiarano di ben conoscere e che, debitamente sottoscritti, rimangono depositati agli atti del Comune di Caprino Veronese;

- che la Ditta Proponente ha presentato in data 28.07.2014 prot. n. 11820, successivamente da ultimo integrata in data 06.02.2015 prot. 2110, a firma dell'arch. Andrea Zambotto, con studio professionale in Rivoli Veronese (Vr), via Cà Fontana 4, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona al n. 1833, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione in variante da realizzarsi, a cura della stessa Ditta Proponente, all'interno dell'ambito della Variante al Piano Urbanistico Attuativo in parola;

- che la Commissione per la Valutazione Ambientale e Paesaggistica, in data _____, ha espresso parere favorevole in merito al progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in variante del suddetto Piano Urbanistico Attuativo;

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in variante del suddetto Piano Urbanistico Attuativo;

- che il Piano Urbanistico Attuativo è divenuto efficace ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendo necessario disciplinare i rapporti fra il Comune e la Ditta Proponente in ordine alla realizzazione della Variante al Piano Urbanistico Attuativo di cui trattasi, i componenti convergono e stipulano quando segue:

ART. 1 AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE

L'autorizzazione alla realizzazione della Variante al Piano Urbanistico Attuativo s'intende concessa dal Comune alla Ditta Proponente con salvezza dei diritti di terzi e con esonero, per il Comune stesso, da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 2 ATTUAZIONE DEL PIANO

La Ditta Proponente presta al Comune la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e la disponibilità degli immobili descritti al successivo articolo 3 e si impegna a dare esecuzione alla Variante al Piano Urbanistico Attuativo secondo gli elaborati di progetto elencati in premessa, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, questi ultimi in via solidale tra loro.

ART. 3 DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ

La Ditta Proponente, a mezzo del qui costituito legale rappresentante, dichiara di essere proprietaria delle aree interessate dalla Variante al Piano Urbanistico Attuativo oggetto della presente convenzione, identificate all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Verona nel seguente modo:

AREE INSERITE NELL'AMBITO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

CATASTO TERRENI del Comune di Caprino Veronese:

Foglio

- Mappale n. ____: Ha _____ – R.D. _____ - R.A. _____
- Mappale n. ____: Ha _____ – R.D. _____ - R.A. _____
- Mappale n. ____: Ha _____ – R.D. _____ - R.A. _____

della superficie territoriale complessiva di mq .

ART. 4 OBBLIGHI DEL PROPONENTE

La Ditta Proponente si obbliga, per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi

titolo, questi ultimi in via solidale fra loro, a dare esecuzione alla Variante al Piano Urbanistico Attuativo nel pieno rispetto delle previsioni edilizie e delle destinazioni delle aree in esso indicate, nonché delle norme di legge vigenti, e si impegna ad attuarlo in modo unitario e coordinato in ogni sua parte.

La Ditta Proponente non potrà trasferire le obbligazioni assunte con la presente convenzione, per quanto riguarda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in variante, senza il preventivo consenso del Comune.

ART. 5 CAPACITÀ INSEDIATIVA DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

La variante al PUA in parola consiste:

- **nella suddivisione del lotto 1 (di mq 2.809 e volumetria pari a mc 3.986) in tre lotti (1A, 1B e 1C) come di seguito specificati:**

LOTTO 1A: Superficie lotto mq 1.102 – Volume edificabile mc 1.655

LOTTO 1B: Superficie lotto mq 800 – Volume edificabile mc 1.160

LOTTO 1C: Superficie lotto mq 800 – Volume edificabile mc 1.151

complessivamente di superficie pari a mq 2.702 (inferiore di mq 107 rispetto alla superficie dell'originario lotto 1) e di volume edificabile pari a mc 3.966 (inferiore di mc 20 rispetto alla volumetria assegnata all'originario lotto 1). La differenza di superficie pari a mq 107 verranno tolti all'originario lotto 1 verso ovest, lungo la strada comunale denominata Via Stazione, per essere ceduti al Comune per allargare la strada medesima e proseguire il marciapiede fino al limite di proprietà;

- **nell'aumento della volumetria assegnata al lotto n. 6: la differenza di volume pari a mc 20 derivante dalla suddivisione del lotto n. 1 in tre lotti,**

verrà assegnata al lotto n. 6 che passerà da una volumetria edificabile di mc 1.650 ad una volumetria edificabile pari a mc 1.670;

- **nella modifica degli accessi carrai e pedonali;**
- **nella modifica delle quote del terreno all'interno dell'originario lotto n. 1;**

La presente Variante al Piano Urbanistico attuativo denominato Boi non cambia e non incide in modo significativo sull'assetto pianificatorio, né sulle condizioni dell'intervento precedentemente approvato e collaudato, e consente di adattare le modalità di intervento alle esigenze della proprietà.

Si dà atto, inoltre, che la presente Variante al PUA non incide sui parametri urbanistici complessivi del piano, non comporta nessuna variazione al dimensionamento originario del PUA e non comporta nessuna variazione degli standard urbanistici.

La disposizione planivolumetrica degli edifici non deve intendersi come rigida prefigurazione volumetrica degli stessi.

La planivolumetria indica nel suo insieme la cubatura massima ammissibile e il valore da attribuire ai parametri fondamentali d'altezza, larghezza ecc..

Entro tali limiti il volume consentito potrà essere liberamente articolato, purché la sagoma risultante sia contenuta tra l'involucro massimo individuato dai parametri prefissati.

ART. 6 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

La Ditta Proponente assume per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, questi ultimi in via solidale tra loro, l'onere dell'esecuzione integrale, fino alle diramazioni a servizio dei singoli lotti, delle opere di urbanizzazione primaria in

variante nell'ambito della Variante al Piano Urbanistico Attuativo e precisamente:

- a) ulteriori stacchi per le utenze di Enel, Telecom e Gas e per gli allacci alle reti di scarico delle acque nere;
- b) ridefinizione del marciapiede lungo i lotti 1A, 2A e 3A in conseguenza alla modifica e all'aggiunta degli accessi pedonali e carrai;
- c) allargamento della strada comunale denominata Via Stazione nel tratto antistante il lotto 1A con prosecuzione del marciapiede fino al limite di proprietà e inserimento nello stesso di due accessi pedonali e uno carraio a servizio del lotto 1A;

I lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria in variante verranno realizzati in conformità al progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. del , dichiarata immediatamente eseguibile.

La segnaletica orizzontale e verticale da eseguirsi a cura e spese della Ditta Proponente, per le parti di viabilità connesse alla realizzazione della Variante al P.U.A. in esame, dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni del Comando di Polizia Locale.

In ordine a tali opere di urbanizzazione dovranno essere rispettate tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute nei pareri degli Enti o delle Aziende erogatrici di pubblici servizi e, pertanto, ulteriori oneri conseguenti a eventuali modifiche, prescrizioni, integrazioni e condizioni esecutive formulate nei suddetti pareri rimarranno a carico esclusivo della ditta Lottizzante e non daranno luogo in ogni caso luogo a scomputi totali o parziali dal contributo di cui all'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e all'art. 28, comma 5, L. 1150/1942.

Gli allacciamenti alle reti tecnologiche pubbliche sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante e inscindibile delle opere di urbanizzazione primaria di cui

al presente articolo e, pertanto, dovranno anch'essi essere collaudati ed approvati dagli Enti Eroganti i servizi medesimi prima dell'esecuzione del collaudo di cui all'art. 9 (Ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria) della presente convenzione.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 63, comma 1 punto 2, e 86 della L.R. 61/1985, si dà atto che l'importo delle opere di urbanizzazione primaria in variante da realizzare ai sensi del presente articolo, commisurato ai costi reali secondo stime analitiche, è di Euro _____ al netto di I.V.A.

In forza dell'esecuzione diretta da parte della Ditta Proponente delle opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo, in sede di rilascio delle singoli titoli abilitativi edilizi non saranno dovute da parte della stessa Ditta Proponente le quote di contributo relative agli oneri di urbanizzazione primaria, con la precisazione che se la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria, secondo le tabelle parametriche vigenti alla data del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, risulterà uguale o inferiore alla somma dei costi delle suddette opere di urbanizzazione, nulla sarà dovuto da parte del Comune, mentre se la quota di contributo risulterà superiore, l'intestatario del titolo abilitativo sarà tenuto a pagare la differenza.

La ditta s'impegna inoltre ad iniziare i lavori di cui sopra entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria in variante, senza ammissibilità di proroghe per l'inizio lavori e gli stessi dovranno essere terminati entro 3 anni dall'inizio lavori.

La Ditta Proponente dovrà comunicare al Comune, mediante lettera raccomandata, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, la data di inizio lavori, nonché il nominativo ed i dati anagrafici e fiscali del professionista abilitato

incaricato della Direzione Lavori, unitamente a quello delle Ditte esecutrici dei lavori stessi.

Le opere e i lavori devono comunque essere eseguiti in conformità alle norme tecniche relative alle varie categorie, ivi incluse quelle relative all'eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 7 - CAUZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VARIANTE

La garanzia per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 6 "Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito della Variante al Piano Urbanistico Attuativo" della presente convenzione è stata costituita dalla Ditta Proponente, mediante fideiussione bancaria n. del rilasciata dal a favore del "COMUNE DI CAPRINO VERONESE" (VR) di Euro (/), pari cioè all'importo presunto dei lavori, commisurati ai costi reali secondo stime analitiche delle opere di urbanizzazione primaria all'interno dell'ambito del P.U.A..

Le garanzie cesseranno soltanto dopo che la Ditta Proponente sarà dichiarata svincolata da ogni obbligo come previsto dal seguente art. 9 (Ultimazione e collaudo delle opere di urbanizzazione primaria).

Per ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la Ditta Proponente, a mezzo del qui costituito legale rappresentante, autorizza il Comune di Caprino Veronese a disporre delle garanzie fornite nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale ed extragiudiziale a chiunque notificata, con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare, in deroga a quanto previsto dagli artt.1944 e 1945 del C.C..

ART. 8 - SOSPENSIONE LAVORI PER INADEMPIENZA E REVOCA

DELL'AUTORIZZAZIONE

Qualora il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio, il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici/Ecologia, ognuno per le proprie competenze, ovvero il collaudatore, rilevino inadempienze o irregolarità nelle opere di urbanizzazione in variante di cui agli articoli 6, il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio intimerà alla Ditta Proponente l'esatto adempimento di quanto convenuto; se la Ditta Proponente non ottempererà nel tempo previsto dall'atto di diffida, il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio disporrà la sospensione dell'autorizzazione a lottizzare nell'ambito del Piano Urbanistico Attuativo fino all'esatta esecuzione dell'ordine contenuto nella diffida stessa.

Resta in facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione d'ufficio di cui al successivo art. 14 (Rivalsa).

ART. 9 - TITOLI ABILITATIVI EDILIZI, ULTIMAZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VARIANTE

Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio rilascerà i singoli titoli abilitativi edilizi relativi alla costruzione degli edifici dei lotti 1A, 1B e 1C, dopo l'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione.

La realizzazione degli interventi edilizi deve essere effettuata nel rispetto dei tempi e termini stabiliti dalle normative statali e regionali vigenti in materia di titoli abilitativi edilizi.

Resta, comunque, salva l'applicazione della normativa di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per quanto riguarda il versamento, da parte dei richiedenti il titolo abilitativo, del contributo previsto dall'art. 16 del predetto Decreto, nella misura che risulterà quantificabile sulla base delle deliberazioni consiliari al momento vigenti.

Il rilascio del certificato di agibilità per ogni intervento edilizio sui lotti 1A, 1B e 1C è subordinato al completamento delle opere di urbanizzazione primaria in variante con relativo certificato di regolare esecuzione approvato dal competente Ufficio Lavori Pubblici.

Prima dell'approvazione definitiva del certificato di regolare esecuzione e, comunque, prima del riconoscimento della regolare esecuzione della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli della presente convenzione per la successiva presa in carico delle aree da parte del Comune, non potranno essere rilasciati certificati di agibilità relativi alle costruzioni già realizzate, ai sensi del presente articolo, eventualmente già completate.

Il soggetto attuatore è obbligato, in caso di alienazione delle aree destinate agli interventi edilizi, a richiamare nel titolo ed a trascrivere i contenuti della presente convenzione, impegnativi per il proprio avente causa.

A carico della Ditta Proponente rimane in ogni caso la responsabilità decennale nelle ipotesi previste dall'art. 1669 Codice Civile ed, inoltre, la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non conosciuti e non riconoscibili in sede di certificato di regolare esecuzione/collaudato (artt. 1667 e 1668 Codice Civile e art. 141, comma 10, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163).

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse e i cui lavori non siano stati iniziati.

ART. 11 - CESSIONE DELLE AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E STRADE

La Ditta lottizzante, come qui rappresentata, **cede e trasferisce a titolo**

gratuito al Comune che a mezzo del qui costituito suo Legale Rappresentante, come sopra legittimato, accetta ed acquista pertanto la piena ed esclusiva proprietà delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria in variante e strade all'interno dell'ambito della Variante al Piano Urbanistico Attuativo, poste in Caprino Veronese (VR), e censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Caprino Veronese, rispettivamente come segue:

Foglio _____:

 particelle _____ da destinare ad allargamento stradale di Via Stazione con prolungamento del marciapiede;

Si precisa, altresì, che tutti i predetti cespiti immobiliari traggono la propria attuale consistenza dal tipo di frazionamento mod. 51 n..... approvato dall'U.T.E. in data

Le aree in cessione, salvo i più precisi ed attuali, hanno i seguenti confini (partendo da Nord e ruotando in senso orario):

Comune di Caprino Veronese Foglio :
_____.

Le aree cedute sono in Catasto allibrate alla Ditta cedente, come risulta dai certificati catastali.

La Ditta cedente garantisce la piena proprietà, disponibilità e libertà da ogni formalità pregiudizievole, da servitù passive, oneri reali, vincoli e privilegi, anche fiscali, compreso quello spettante alla Stato per l'imposta patrimoniale, degli immobili alienati, rispondendo ai sensi di legge anche per l'evizione e le molestie, ed autorizza la voltura e la trascrizione del presente atto, con rinuncia all'ipoteca legale.

ART. 12 - ESTENSIONE DEGLI IMPEGNI E DEI VINCOLI

La Ditta Proponente assume specifico impegno di trasmettere ad ogni altro suo avente causa gli obblighi, sempreché siano trasferibili, da essa assunti con la presente convenzione, curando l'inserimento delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente atto nei contratti di vendita degli immobili facenti parte del Piano Urbanistico Attuativo.

Negli atti di vendita dovrà, inoltre, essere precisato che, rispetto agli obblighi suddetti, la responsabilità degli acquirenti sarà tra loro solidale.

ART. 13 - VALIDITÀ DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

Decorsi i termini accordati dal singolo permesso di costruire o da eventuali proroghe per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in variante, la Variante al Piano resterà privo d'ogni efficacia per la parte in cui non abbia avuta attuazione, rimanendo comunque fermo a tempo indeterminato l'obbligo della ditta, dei suoi successori e aventi causa di osservare le prescrizioni e condizioni previste nel Piano e nella presente convenzione.

La Variante al Piano Urbanistico Attuativo potrà decadere anche prima del termine suddetto, ove sopravvengano disposizioni cogenti legislative o regolamentari in proposito.

ART. 14 - RIVALSA

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi posti all'interno dell'ambito della Variante al Piano Urbanistico Attuativo, in sostituzione della Ditta Proponente ed a spese della medesima, rivalendosi, nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti in vigore, anche sulle garanzie di cui all'art. 7 (Cauzione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria in variante), quando essa non vi abbia provveduto.

ART. 15 - SPESE E REGIME FISCALE

Tutte le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, compresi i diritti di segreteria di cui alla Tabella D della Legge 604/1962, e successive modifiche ed integrazioni, sono a carico della Ditta Proponente che dichiara di assumerle.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione della presente convenzione sono deferite all'Autorità Giudiziaria competente. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione ha immediata efficacia dalla data della sottoscrizione della stessa.

ART. 18 - ALLEGATI

Le parti dispensano espressamente me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati. Quest'atto fu da me Notaio letto ai richiedenti ed a mia interpellanza dichiarato dagli stessi conforme alla loro volontà. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me medesimo consta di numero _____ facciate occupate per intero e fin qui della _____.

LA DITTA PROPONENTE

(_____)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA URBANISTICA E TERRIOTRIO

(_____)